

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

D.M. n.

IL MINISTRO



**VISTO** il D.M. n. 573 del 28 giugno 2013 registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2013 - Reg. 11, fgl. 50 - concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**CONSTATATO** che è necessaria una modifica il D.M. citato, al fine di dare attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 luglio 2013 e alle richieste di variazione, avanzate da alcuni Uffici Scolastici Regionali, dovute alla definizione della consistenza delle scuole sottodimensionate legate alle iscrizioni degli alunni del II ciclo ancora in fase di definizione al momento della determinazione degli organici;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative;

**DECRETA**

Art. 1

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, secondo i contingenti indicati nella tabella, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce quella allegata al D.M. n. 573 del 28 giugno 2013. Tali contingenti sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali.

Nella medesima tabella viene, inoltre, indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, <sup>5 AGO. 2013</sup>  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
U.C.S. - MIUR

Visto n. 1045 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n.123/2011

Roma, 07/08/2013

IL DIRETTORE

D.M. ORGANICI 2012/2013 MODIFICA

*[Signature]*

IL MINISTRO

*Maria Chiara Carrozza*

*[Signature]*

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

<b>REGIONE</b>	<b>ISTITUZIONI SCOLASTICHE (a)</b>	<b>ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE (b)</b>	<b>C.P.I.A. (c)</b>	<b>TOTALI (a-b+c)</b>
ABRUZZO	206	21	4	189
BASILICATA	141	38	2	105
CALABRIA	397	72	5	330
CAMPANIA	1.027	52	0	975
EMILIA ROMAGNA	539	26	18	531
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.)	158	12	6	152
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slovena)	14	0	0	14
LAZIO	768	82	16	702
LIGURIA	191	12	6	185
LOMBARDIA	1.149	34	20	1.135
MARCHE	245	26	7	226
MOLISE	82	40	0	42
PIEMONTE	589	19	16	586
PUGLIA	690	29	15	676
SARDEGNA	313	44	8	277
SICILIA	888	21	10	877
TOSCANA	483	23	11	471
UMBRIA	150	15	0	135
VENETO	612	29	0	583
<b>TOTALE</b>	<b>8.642</b>	<b>595</b>	<b>144</b>	<b>8.191</b>

**N.B.:** Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla Legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza.

Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.



Alla lett. c) sono indicati i Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, che, in attesa dell'apposito regolamento, non possono essere coperti con incarico effettivo

**Pertanto le istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato sono**

**8.047**

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**Dipartimento per l'Istruzione**Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

D.M. n. 573



**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la prevista consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), in particolare l'articolo 1 - comma 632 - concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

**VISTO** il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art 19, comma 5, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, così come modificata dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

**VISTO** l'art. 14, comma 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 agosto 2012 n. 72, registrato alla Corte dei Conti l'11.9.2012 - Reg. 13 - fgl. 31 - con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2012/2013, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

**RILEVATA** l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero e confermata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, secondo quanto stabilito dalle succitate leggi n. 111/2011 e n. 183/2011;



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l' Istruzione*

*Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

**CONSTATATO**, peraltro, che tale consistenza, complessivamente considerata, risulta inferiore rispetto a quella definita con il decreto ministeriale 20 dicembre 2000, n. 285, concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative;

**DECRETA**

Art. 1

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, secondo i contingenti indicati nella tabella, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali.

Nella medesima tabella viene, inoltre, indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 28 GIU. 2013

IL MINISTRO

*Maria Chiara Carrozza*

Ministero dell' Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
U.C.B. - MIUR

Visto n. 903 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n.123/2011

Roma, 11 LUG. 2013

IL DIRETTORE

*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l' Istruzione*

*Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

<b>REGIONE</b>	<b>ISTITUZIONI SCOLASTICHE (a)</b>	<b>ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE (b)</b>	<b>C.P.I.A. (c)</b>	<b>TOTALI (a-b+c)</b>
ABRUZZO	206	21	4	189
BASILICATA	141	38	2	105
CALABRIA	393	64	5	334
CAMPANIA	1.026	52	0	974
EMILIA ROMAGNA	539	26	18	531
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.)	158	20	6	144
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slovena)	14	0	0	14
LAZIO	768	82	16	702
LIGURIA	191	12	6	185
LOMBARDIA	1.151	33	20	1.138
MARCHE	245	26	7	226
MOLISE	82	40	0	42
PIEMONTE	589	19	16	586
PUGLIA	690	29	15	676
SARDEGNA	313	42	8	279
SICILIA	888	20	10	878
TOSCANA	483	23	11	471
UMBRIA	150	14	0	136
VENETO	612	29	0	583
<b>TOTALE</b>	<b>8.639</b>	<b>590</b>	<b>144</b>	<b>8.193</b>

**N.B.:** Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla Legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza.

Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Alla lett. c) sono indicati i Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, che, in attesa dell'apposito regolamento, non possono essere coperti con incarico effettivo

**Pertanto le istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato sono**

**8.049**